

CONTENZIOSO

Contributo unificato “multiplo” richiesto anche su appello tributario a fronte di unica sentenza C.T.P.

di Marco Valenti

Il **contributo unificato di iscrizione a ruolo** è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (“**contributo unificato tributario**” - C.U.T.).

Uno dei problemi che spesso emerge per la **quantificazione del contributo unificato tributario nel processo di primo grado** riguarda la fattispecie in cui il contribuente, mediante un unico ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale, impugna diversi atti impositivi. La [direttiva n.2/2012 del MEF del 14.12.2012 \(quesito 18\)](#) ha specificato che bisogna fare riferimento al *valore dei tributi richiesti con ciascun singolo atto impugnato, ex art. 12 co.5 D.Lgs. 546/92, anziché sommare l'importo di tutti i tributi emergenti dai diversi atti* (anche se il ricorso è unico), conteggiando il C.U.T. in base agli scaglioni di valore della lite indicati nell'art. 13 del DPR 115/2002.

Si dia il caso di due accertamenti evidenzianti maggiori imposte rispettivamente per € 1.500 e € 3.400. **Secondo il MEF, anche presentando unico ricorso “cumulativo oggettivo”, occorre pagare due contributi**, rispettivamente di € 30 e di € 60 (rispettivamente scaglione sino a € 2.582,28 C.U.T. di € 30, scaglione a € 5.000, C.U.T. di € 60), anziché un C.U.T. di € 60 sul valore del c.d. “cumulo delle liti” (di € 4.900).

La [C.T.P. di Campobasso, con sentenza n. 120/1/2013 del 19.7.2013, ha sconfessato la posizione dell'Amministrazione](#), affermando che, “*se nel processo tributario è pacificamente ammesso il ricorso cumulativo, ne discendono conseguenze in tema di computo del valore della lite. Premesso ciò, siccome l'art. 12 del DLgs. 546/92 non disciplina il caso del ricorso cumulativo, opera l'art. 10 del codice di procedura civile, sul c.d. ‘cumulo del valore delle domande’*”.

La questione resta tuttavia di estrema rilevanza e, nell'**incertezza**, si raccomanda la **massima cautela**, in particolare per non commettere errori, soprattutto nella dirimente fase di valutazione pregiudiziale della predisposizione (o meno) del reclamo obbligatorio ex art. 17-bis 546/92 (quantificazione del valore della lite inferiore a € 20.000).

A tale riguardo, si segnala che le **Segreterie delle C.T.R.** stanno notificando in questi giorni [appositi “inviti al pagamento”](#) ai difensori domiciliatari dei contribuenti che hanno presentato

unico atto di appello avverso unica sentenza di primo grado, emessa da C.T.P. che in precedenza aveva riunito per connessione “oggettiva” e “soggettiva” i due ricorsi presentati separatamente in primo grado dal contribuente (nell’invito allegato, due accertamenti redditometrici 2006 e 2007).

La **Corte di Cassazione ha più volte dichiarato l’ammissibilità del c.d. *ricorso cumulativo*** per motivi di *economia processuale*, affermando inoltre che “*le ragioni che possono spingere a impugnare con un unico ricorso due atti sono le medesime che possono indurre la Commissione a riunire i giudizi*”. Parte della dottrina ha segnalato che **proprio detta affermazione avallerebbe la tesi del MEF: nella riunione dei giudizi le cause non perderebbero dunque la propria autonomia** (si veda in materia di *necessità dell’assistenza tecnica*, Cassazione n. 4960/2003, per fattispecie analoga al *contributo unificato*, in quanto oggetto della decisione è sempre il valore della lite ex art. 12 co.5 D.Lgs.546/92).

Avvocati e commercialisti non appaiono tuttavia concordare con la tesi ministeriale e si interrogano sulle forme di resistenza avverso detti “inviti”, tenuto conto delle pesanti conseguenze sanzionatorie (si veda pag. 2/3 dell’Invito) e che – a tutti gli effetti:

- Il **contributo unificato tributario** è un’entrata avente natura fiscale, per cui le liti connesse sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (si veda Cassazione SS.UU. n. 9840 del 5.5.2011)
- l’**invito al pagamento notificato dalla segreteria della Commissione tributaria è atto impugnabile** (come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito – da ultima [**C.T.P. Bergamo n. 81/01/13 del 20.3.2013**](#))
- **legittimato passivo, destinatario del ricorso**, dovrebbe essere, ex art. 247 D.P.R. 115/2002, l’ufficio giudiziario dove è stato iscritto a ruolo/depositato l’atto oggetto del contributo, quindi **la segreteria della Commissione tributaria (Regionale o Provinciale)** che ha emanato l’invito, incardinata nell’amministrazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si segnala che, proprio in virtù di ciò, la L. 228/2012 (c.d. “legge di stabilità 2013”) ha modificato l’art. 11 del DLgs. 546/92, sancendo che nei **ricorsi proposti dal contribuente avverso i (temporalmente) successivi atti di recupero e/o di irrogazione di sanzioni sul contributo unificato**, gli uffici giudiziari possono stare in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale a essi sovraordinata.